



**SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA  
ACCORDO PER LA PROROGABILITA'  
DEI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO  
DETERMINATO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO  
A NORMA DELL'ART. 19 DEL D.LGS. 81/2015**

la delegazione trattante di parte pubblica della Scuola Superiore Sant'Anna (nel seguito Scuola), rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Luca Bardi e dal Responsabile dell'Area Persone e Organizzazione, Dott.ssa Antonella Signorini

E

le Rappresentanze Sindacali Unitarie

E

le Organizzazioni Sindacali di Ateneo:

FLC – CGIL

UIL RUA

**PREMESSO CHE**

- l'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, rinvia ai CCNL la disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile nella Pubblica Amministrazione, in applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. 368/2001;
- l'art. 22 comma 1 del CCNL del Comparto Università del 16/10/2008 dispone che "Le Amministrazioni possono assumere personale a tempo determinato, nel rispetto delle previsioni dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e di quelle del d.lgs. 368/2001, in quanto compatibili";
- l'art. 36 comma 5 *ter* del D.Lgs. 165/2001 prevede che "Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 368 si applicano alle Pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato";
- l'art. 55 del D.Lgs. 81/2015 ha abrogato il D.Lgs. 368/2001 avendone sostituito la disciplina;
- l'art. 29 comma 4 del D.Lgs. 81/2015 mantiene invariata l'applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001;
- l'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 81/2015 dispone che "Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, [...] la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato non può superare i trentasei mesi";
- l'art. 51 del D.Lgs. 81/2015 chiarisce che "per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria";
- il Protocollo d'Intesa sul lavoro pubblico, sottoscritto in data 15/05/2012 tra il Ministero per la Pubblica amministrazione e le Organizzazioni sindacali, prevede, tra l'altro, che le parti, valutino "appositi interventi a favore del personale precario in servizio presso le Pubbliche amministrazioni, fermo restando la possibilità per le stesse di avvalersi, nel



quadro della normativa vigente, di norme ed accordi per la proroga o rinnovo dei contratti esistenti nell'ambito delle risorse disponibili";

- l'art. 5 del D.Lgs. 49/2012, ha individuato nuovi indicatori per l'applicazione del limite massimo delle spese di personale dell'Università;
- la circolare n. 1 del 30/01/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie chiarisce che le Università destinano il budget delle assunzioni relative agli anni 2015 e 2016 alle finalità di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), ovvero alla ricollocazione del personale delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario interessato ai processi di mobilità;
- la nota MIUR n. 4612 del 17 aprile 2015 precisa che ogni Ateneo sarà tenuto a vincolare il 30% dei punti organico derivanti dalle cessazioni del personale dirigente e tecnico-amministrativo degli anni 2014 e 2015 da destinare rispettivamente, negli anni 2015 e 2016 alle procedure di mobilità dalle Provincie di cui all'art. 1, commi 424 e 425 della legge di stabilità 2015;
- il D.M. 619 del 05 agosto 2016 relativo all'assegnazione dei Punti Organico 2016 che all'art. 3, c.1, ridefinisce nel 10% la quota di Punti Organico che ogni Ateneo è tenuto a vincolare e destinare alle procedure di mobilità dalle Provincie di cui all'art. 1, commi 424 e 425 della legge di stabilità 2015, sopra già richiamate;
- alla data odierna non si sono ancora concluse le procedure di ricognizione da effettuarsi a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- nel corso del mese di luglio 2016, incontro di contrattazione del 14 luglio e proposta formale del 22 luglio, è stata avanzata dalla Parte sindacale, FLC CGIL, UIL RUA e RSU della Scuola Superiore Sant'Anna la richiesta di addivenire, in sede di contrattazione collettiva decentrata, ad un accordo integrativo che consenta *"la possibilità di proroga di 36 mesi dei rapporti di lavoro di unità di personale assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in scadenza entro il limite temporale del 31.12.2016, contemperando anche casi pregressi di mancata procrastinazione dei contratti di lavoro, avvenuta nel corso del 2016 ai sensi dell'art. 19, d.lgs. 81/2015"*;

#### CONSIDERATO CHE

- il Consiglio di amministrazione con le delibere n. 205 del 18/11/2013, n. 28 del 26/02/2015 e n. 115 del 20/05/2016 ha dettagliato l'utilizzo dei punti organico, individuando le priorità assunzionali e le modalità di copertura delle stesse;
- le linee strategiche di sviluppo della Scuola nonché le attuali esigenze organizzative e funzionali richiedono, in alcuni casi, l'apporto professionale di personale con contratto di lavoro a tempo determinato già inserito nell'Amministrazione, per la realizzazione ed il completamento di alcuni specifici progetti avviati prevalentemente nell'ambito delle attività di supporto a progetti di ricerca e formazione, di innovazione tecnologica ovvero finalizzati al miglioramento dei servizi formativi, revisione dei processi contabili e organizzativi, della fatturazione elettronica, degli adempimenti normativi sulle materie degli acquisti, della contrattualistica e della normativa in tema di trasparenza e anti-corruzione;
- la Scuola ha avviato una politica di reclutamento del personale tecnico amministrativo che, riconoscendo le esperienze maturate in ambito universitario, favorisca il superamento del fenomeno del precariato;
- un passaggio graduale in questa fase, con possibilità di prorogare o rinnovare contratti di lavoro a tempo determinato legati a progetti ancora in fase di svolgimento, garantirebbe alla Scuola di avvalersi di professionalità che si sono specificamente formate e qualificate,

*[Handwritten signature]* 2  
13



con evidente garanzia di efficienza ed efficacia in un contesto normativo e di budget fortemente penalizzante in termini di assunzione di personale a tempo indeterminato;

- l'esigenza di avvalersi del personale a tempo determinato, nel limite massimo del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell'anno di assunzione (compatibilmente con la delibera n. 65 assunta dal Consiglio di amministrazione in data 28 aprile 2016), per lo svolgimento delle attività sopra individuate costituisce, nel rispetto della vigente normativa sul lavoro a termine alle dipendenze della PA e, in particolare dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, una ragione oggettiva, seria e concreta per giustificare il prolungamento della durata del rapporti di lavoro a tempo determinato in essere con scadenza entro il 31/12/2017, in deroga a quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015;

#### VISTA

- delibera n. <sup>244/2016</sup> del Consiglio di amministrazione unico della Scuola che nella seduta del 1.12.2016 ha rivisto il suo orientamento espresso con le delibere n. 65 del 28/04/2016 e n. 121 del 20/05/2016, valutato positivamente i contenuti dell'Accordo di cui trattasi al fine di consentire la proroga delle posizioni a tempo determinato in essere con scadenza entro il 31/12/2017 e la possibilità di stipula, entro il 31.12.2017, di nuovo contratto con lavoratori che, per effetto di una successione di contratti conclusi con la Scuola per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, abbiano già raggiunto il limite di 36 mesi, fissando in 72 mesi la durata massima dei contratti a tempo determinato ed ha autorizzato il Presidente della Delegazione trattante di Parte Pubblica alla sottoscrizione dell'Accordo;

#### CONCORDANO

in applicazione di quanto previsto dall'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 81/2015 ed in deroga al limite dei trentasei mesi complessivi di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato previsti dall'art. 19 comma 1 e 2 del D.Lgs. 81/2015, quanto segue:

1. Prorogabilità di ulteriori 36 mesi dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data di stipula del presente Accordo e con scadenza entro il 31.12.2017.
2. Possibilità di stipula, entro il 31.12.2017, di nuovo contratto con lavoratori che, per effetto di una successione di contratti conclusi con la Scuola per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, abbiano già raggiunto, alla data di stipula del presente accordo, il limite di 36 mesi.
3. In tutti i casi di cui ai punti 1 e 2 la durata massima dei contratti a tempo determinato è fissata in 72 mesi.

Gli adempimenti di cui sopra dovranno essere posti in essere nel rispetto delle disponibilità finanziarie in bilancio a tal fine destinabili e, più un generale dei limiti di spesa stabiliti dalla legislazione vigente relativamente al personale a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni, nonché previa verifica delle condizioni di necessità previste dall'art. 36 del D.Lgs. 165/2001.


Nel caso in cui la spesa per il personale a tempo determinato da prorogare sia in tutto o in parte finanziata con fondi esterni o provenienti dagli utili delle prestazioni conto terzi, il finanziamento deve essere garantito per tutta la durata della proroga.


Alla delegazione sindacale sarà data informazione periodica in merito alle proroghe dei contratti disposte ai sensi del presente Accordo.


Pisa, li \_\_\_\_\_


*Delegazione*  
*VR*  
3

per la parte sindacale


Pasquale Cuomo 

Mario Finoia 

Gabriele Parducci 

Ivonia Salituri 

per la parte pubblica

Luca Bardi 

Antonella Signorini 